



**Direzione Centrale funzione pubblica
Servizio Qualità della legislazione, semplificazione
e coordinamento delle riforme del sistema istituzionale regionale**

**Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma, 25 - 26 novembre 2010**

**Sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo ottobre - novembre 2010

a cura di: Rossella Bascelli
Silvia Franceschini
Rossella Pizzo

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo ottobre - novembre 2010

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
n. 307	Conflitto di attribuzione	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione Sicilia	Regione	Tutela della concorrenza
n. 328	Conflitto di attribuzione	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia autonoma di Bolzano	Stato	Istruzione

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 20 ottobre 2010, n. 307

Materia: tutela della concorrenza

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione

Limiti violati: art. 117, primo comma e secondo comma, lett. e) Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 12/2009)

Resistente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana del 10 agosto 2009

Esito del giudizio: la Corte dichiara estinto il processo

Annotazioni: Il Presidente del Consiglio dei ministri promuoveva giudizio per conflitto di attribuzione tra enti a seguito del decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana del 10 agosto 2009, recante la proroga per un quinquennio della data di scadenza dei contratti di servizio in corso con le imprese del trasporto pubblico locale.

Secondo il ricorrente, il predetto provvedimento sarebbe stato illegittimo secondo due parametri: l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in quanto la Regione Siciliana, disponendo la proroga dei contratti del trasporto pubblico locale con atto amministrativo e, in via generale, indipendentemente dalla scadenza naturale di ciascun rapporto, avrebbe invaso la competenza statale in materia di tutela della concorrenza; in secondo luogo l'art. 117, primo comma, Cost. in quanto l'atto citato sarebbe stato lesivo degli obblighi comunitari in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici derivanti dagli artt. 43, 49 e ss. del Trattato CE ed applicabili a tutti i tipi di contratto.

La Regione Siciliana si costituiva chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e comunque infondato, posto che il provvedimento impugnato, adottato in applicazione di una norma statale, l'art. 61 della legge 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), che ha anticipato l'entrata in vigore dell'art. 8 del Regolamento CE 1370/07 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70], il quale ha concesso ai Paesi membri un termine molto ampio (sino al 2019) per adeguare i propri sistemi di affidamento alla tipologia dei contratti pubblici individuata dallo stesso regolamento, non sarebbe in violazione né delle competenze legislative statali, né dei principi comunitari. A seguito della rinuncia al conflitto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Siciliana, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 3 – 17 novembre 2010, n. 328 (GU 47/2010).

Materia: istruzione.

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione.

Limiti violati: artt. 33, 117, 118 Cost.; art. 9, c. 2 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 5 del 2009).

Resistente/i: Provincia autonoma di Bolzano.

Oggetto del ricorso: Deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 14 aprile 2009, n. 1304 (Modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado).

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato che non spettava alla Provincia di deliberare l'eliminazione della denominazione e dell'emblema della Repubblica dai modelli di attestati, diplomi e certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia; conseguentemente la Corte ha annullato la deliberazione impugnata nella parte in cui approva allegati privi della denominazione e dell'emblema della Repubblica.

Annotazioni: il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione, ritenendo lesa la competenza statale in materia di istruzione, avverso la Provincia autonoma di Bolzano in quanto con la deliberazione provinciale in epigrafe di approvazione dei nuovi modelli di attestati, diplomi e certificazioni per le scuole di primo e secondo grado, sono stati eliminati la denominazione e l'emblema della Repubblica per mantenere solo il riferimento alla Provincia.

Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 33, 117 e 118 Cost., del principio di leale collaborazione e l'esorbitanza dalle competenze statutarie di cui all'art. 9, c. 2, Stat. in riferimento agli artt. 5 e 16 Stat. e all'art. 1 delle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico, di cui al d.P.R. 89/1983. A suo avviso, infatti, il carattere statale delle scuole secondarie, chiaramente affermato nell'art. 3 di tali norme, imporrebbe ai modelli citati la disciplina statale in materia di documentazione amministrativa in quanto l'emblema della Repubblica è funzionale ai loro effetti legali negli ambiti nazionale e comunitario.

Inoltre, per il ricorrente l'interesse a ricorrere sussisterebbe nonostante la resistente abbia disposto, con la successiva deliberazione 1388/2009, la sospensione – e non la revoca – di quella impugnata, limitatamente alla parte in cui manca la riproduzione dell'emblema statale, con riserva di darle attuazione l'anno successivo.

La Corte ritiene, allora, il conflitto fondato rigettando quanto eccepito dalla resistente in merito alla carenza d'interesse per via della suddetta sospensione e richiama il proprio orientamento in base al quale l'interesse a ricorrere non viene

meno per il solo esaurimento degli effetti dell'atto impugnato in quanto «la lesione delle attribuzioni costituzionali può concretarsi anche nella mera emanazione dell'atto lesivo della competenza, potendo, quindi, perdurare l'interesse dell'ente all'accertamento del riparto costituzionale delle competenze» (*ex multis* sent. 287/2005).

Ad avviso della Corte l'invocazione degli artt. 117 e 118 Cost. è inconferente poiché in materia di istruzione e formazione professionale non è prevista una forma di autonomia più ampia rispetto a quella già riconosciuta dagli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale (sent. 213/2009), e quindi non trova applicazione la clausola di maggior favore di cui all'art. 10, l. cost. 3/2001.

Appare viceversa rilevante l'art. 9, c. 2, Stat. in quanto la potestà legislativa concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria va esercitata nei limiti indicati all'art. 5 Stat. ovvero in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento della Repubblica, rispettando gli obblighi internazionali e gli interessi nazionali nonché le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, e nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, in quanto potestà concorrente; in applicazione del principio del parallelismo delle funzioni, poi, l'art. 16 Stat. prevede che l'esercizio delle potestà amministrative incontri gli stessi limiti posti alla competenza legislativa.

Poiché con le norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico citate, alla vasta delega di poteri alla Provincia in tale settore corrisponde sia la chiara affermazione, all'art. 3, del carattere statale delle scuole sia la previsione di raccordi fra le amministrazioni provinciale e statale a conferma dell'indiscussa competenza del legislatore statale a dettare i principi della materia, la Corte non ha dubbi nel ritenere che in tale competenza rientri il potere ministeriale di stabilire con proprio decreto i modelli delle pagelle e dei diplomi nonché delle altre certificazioni ed attestazioni degli studi compiuti.

Nei suddetti modelli la denominazione e l'emblema della Repubblica rispondono opportunamente alla finalità di attestazione a livello nazionale e internazionale e in tal senso esprimono un'esigenza unitaria sottratta alla gestione ampiamente autonoma del settore scolastico da parte della Provincia.

A tale proposito la Corte ricorda che il potere della Giunta provinciale di approvazione dei «modelli dei diplomi per le scuole secondarie di primo e secondo grado nonché degli attestati per le scuole secondarie di secondo grado», previsto all'art. 18, l.p. 12/2000 relativa all'autonomia delle scuole, è già stato correttamente interpretato come un potere subordinato ai contenuti unitari dei modelli ministeriali previamente adottati.

Nonostante, infatti, la deliberazione impugnata tenga conto delle modificazioni avvenute a livello nazionale, la denominazione e l'emblema della Repubblica, diversamente da quanto avvenuto in precedenza, non sono stati riprodotti.

Pertanto, a giudizio della Corte, la deliberazione censurata eccede dai limiti statuari evocati e contrasta con il principio di unità e indivisibilità della Repubblica, sancito all'art. 5 Cost., mentre gli altri profili d'illegittimità sono assorbiti.